ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

PROVINCIA DI AVELLINO

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI INERENTI LA MOROSITÀ DELLA TASSA DI ISCRIZIONE ANNUALE.

(Espressamente prevista dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 23 novembre 1944, n.382 "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi e sulle Commissioni centrali professionali")

Riferimenti di legge.
Secondo quanto riportato dall'art. 50 del R.D. n. 2537 del 23/10/1925 "il rifiuto del pagamento del contributo di cui all'art. 37 e dall'art.18, dà luogo a Giudizio Disciplinare".
Secondo quanto previsto dall'art. 4 comma 6 del nuovo codice deontologico in vigore dal 01 gennaio 2014, il mancato pagamento della quota di iscrizione all'Ordine di appartenenza, anche di una sola annualità, costituisce illecito disciplinare.

Art. 18 *- Le spese per il funzionamento del Consiglio Nazionale sono proporzionalmente sostenute da tutti gli ordini professionali in ragione del numero degli iscritti.*
L'ammontare delle spese viene determinato dal Consiglio Nazionale, il quale cura anche la ripartizione di esso tra i vari Consigli dell'Ordine, a norma del comma precedente, e detta le modalità per il versamento della quota spettante a ciascun Consiglio dell'Ordine.
I Consigli dell'Ordine possono stabilire nei propri regolamenti interni un apposito contributo speciale a carico di tutti gli iscritti per le spese di cui al presente articolo.

Art. 37 *- Il Consiglio dell'Ordine, oltre alle funzioni attribuitegli dal presente regolamento o da altre disposizioni legislative o regolamentari:*
omissis
2) prende i provvedimenti disciplinari;
4) determina il contributo annuale da corrispondersi da ogni iscritto per il funzionamento dell'Ordine, ed eventualmente, per il funzionamento della Commissione centrale, nonché le modalità del pagamento del contributo;

Art. 1 – Premessa.

1.1) Considerato che ogni anno il numero dei colleghi inadempienti, cioè di coloro che non pagano o pagano in ritardo il contributo di iscrizione aumenta in modo preoccupante;
1.2) Che per ogni iscritto all'ordine provinciale, la segreteria versa la quota associativa al CNAPPC, anche per coloro che non pagano il contributo di iscrizione, creando un disavanzo che ogni anno aumenta in modo considerevole;
1.3) Considerato tale comportamento disdicevole sotto il profilo deontologico ai sensi dell'art. 4 comma 6 del nuovo codice deontologico, anche nei confronti dei colleghi che provvedono regolarmente a quanto stabilito dalla legge.

Art. 2 – Finalità.

2.1) Al fine di intraprendere un percorso condiviso e coerente con le norme deontologiche professionali per ricorrere contro gli iscritti che non ottemperano all'obbligo del pagamento del contributo annuale, il Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Avellino, approva il seguente regolamento.

2.2) Posizione di morosità. L'iscritto ha l'obbligo di corrispondere il contributo annuale al

ricevimento della comunicazione inviata dall'Ordine, nella quale si indica la scadenza del pagamento. Normalmente la scadenza è quella del **31 marzo** dell'anno di riferimento della quota associativa.
Qualora l'iscritto non provveda al pagamento entro il **30 settembre**, viene considerato inadempiente, e quindi moroso.

Art. 3 – Istruttoria amministrativa

3.1) Per non intraprendere provvedimenti disciplinari riconducibili a dimenticanze od incomprensioni, la procedura che viene adottata dal Consiglio di Disciplina dell'Ordine, avrà luogo a seguito di avvertimento da parte del Consiglio dell'Ordine e comunicato all'iscritto con lettera raccomandata A/R o con posta certificata PEC.
Il primo avvertimento verrà attivato entro il **15 ottobre.**

In caso di ulteriore inerzia da parte dell'iscritto, il secondo avvertimento/messa in mora sarà inviato non oltre trenta giorni dalla data del primo richiamo, ovvero entro il **15 novembre.**

Contestualmente al II° avvertimento sulla quota annuale versata in ritardo verrà applicata una sanzione di Euro 30,00 oltre al versamento della quota totale non versata.

3.2) Qualora, trascorsi 15 giorni dall'ultimo avvertimento, l'iscritto non abbia provveduto al pagamento, il Consiglio dell'Ordine, stante la persistente morosità e il persistente venir meno del dovere di collaborare con l'Ordine, deferirà l'iscritto al Consiglio di Disciplina.

3.3) Resta fermo che l'iscritto quando assume la posizione di moroso di cui al punto 2.2), non potrà godere di alcun servizio (certificati, opinamenti, incontri, visite guidate, appartenenza a commissioni, segnalazioni per terne, ecc.).

Art. 4 – Procedimento disciplinare.

4.1) L'Ordine a seguito di istruttoria di carattere amministrativo di cui all'art.3 segnala al Consiglio di Disciplina i nominativi dei morosi.

4.2) Il Collegio di Disciplina, a seguito dell'assegnazione della pratica, avvia un ordinario procedimento disciplinare, mediante citazione a mezzo di ufficiale giudiziario o notifica a mezzo PEC, che si concluderà, nel caso in cui persista la morosità, con la sospensione dell'iscritto medesimo a tempo indeterminato ex art. 2 legge 3 agosto 1949 n. 536.

4.3) Il provvedimento di sospensione ha efficacia e durata a tempo indeterminato, ovvero fino a che l'iscritto non provveda a sanare la propria posizione, versando i contributi non pagati.

4.4) la sospensione sarà notificata all'iscritto dal Presidente del Collegio per mezzo dell'ufficiale giudiziario o notifica a mezzo PEC e comunicata, per conoscenza, al Presidente del Consiglio di Disciplina ed al Presidente dell'Ordine.

4.5) I provvedimenti definitivi di sospensione dall'esercizio professionale dall'albo saranno inviati dal Presidente dell'Ordine agli Enti ai quali viene trasmesso l'Albo, e in particolare ai seguenti uffici ed enti nazionale:

Al Ministero della Giustizia	ROMA
Al Ministero degli Interni,	ROMA
Al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,	ROMA
Al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,	ROMA
Al Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica Tecnologica	ROMA
Al Ministero degli Affari Esteri	ROMA
Al Ministero dell'Economia e delle Finanze	ROMA
Al Ministero dei Lavori Pubblici	ROMA

Al Ministero per i Beni e Attività Culturali	ROMA
Al Consiglio Nazionale degli Architetti, P.P.C.	ROMA
Al Consiglio Nazionale degli Ingegneri	ROMA
A Inarcassa	ROMA
Alla Procura Generale della Repubblica	NAPOLI
Alla Corte d'Appello di	NAPOLI
Alla Procura della Repubblica di	AVELLINO
Al Tribunale Civile e Penale di	AVELLINO
Alla Prefettura di	AVELLINO
Al Consiglio Regionale della Campania	NAPOLI
Alla Provincia di	AVELLINO
A tutti i comuni della Provincia di	AVELLINO
All'Intendenza di Finanza	AVELLINO
Al Provveditorato alle OO.PP. per la Campania	NAPOLI
Alla Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici	NAPOLI
All'Agenzia del Territorio – Ufficio Provinciale di	AVELLINO
Alla Camera di Commercio Ind. A.A. di	AVELLINO
Al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di	AVELLINO
All'INPS Sede di	AVELLINO
Alla Questura di	AVELLINO
A Federarchitetti di	NAPOLI
A tutti gli Ordini degli Architetti P.P. e C. d'Italia	Loro Sedi
All'Ordine degli ingegneri della Provincia di	AVELLINO
Al Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di	AVELLINO
Al Collegio dei Periti e dei Periti Laureati della Provincia di	AVELLINO
All' ANCE	AVELLINO
A Confindustria	AVELLINO
Iscritto	

4.6) Tutti i provvedimenti disciplinari saranno annotati nella cartella personale dell'iscritto. Sull'Albo Unico e sull'Albo Provinciale saranno annotati i provvedimenti di sospensione dall'Albo.

Art. 5 - Interessi per morosità.

Pervenuta la sanzione conseguente al provvedimento disciplinare, sul totale delle somme dovute e non versate sarà applicato un interesse di mora su basa annua ***pari all'8% della quota non versata oltre alla sanzione di cui al II° avvertimento (Euro 30,00).***

Art. 6 – Entrata in vigore.

Le norme contenute nel presente regolamento entreranno in vigore con decorrenza dal **01 gennaio 2019.**